



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

e, p.c. Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Direzione Generale Territoriale del Centro

Direzione Generale Territoriale del Sud

Regione Valle d'Aosta

Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile
trasporti@pec.regione.vda.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture e territorio
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Regione Sicilia

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Provincia autonoma di Trento

Servizio Motorizzazione civile
Motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Provincia autonoma di Bolzano

Ufficio Motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Prot. in ingresso n. 28623 del 28.09.2023

Rif. prot. 218562 del 28.09.2023

Oggetto: Applicazione del segnale TAXI. Problematiche. Quesito.

Con la nota a margine codesta DGT NO ha chiesto chiarimenti circa le caratteristiche che deve avere il contrassegno luminoso "TAXI" posto sul tetto delle autovetture adibite a tale servizio e previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992.

In particolare, il citato articolo 12, comma 3, pur prevedendo la presenza del suindicato contrassegno luminoso "TAXI", non fornisce indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dello stesso.

In merito, neppure il Nuovo codice della strada fornisce disposizioni.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Le uniche direttive sull'argomento sembrerebbero ritrovarsi nell'art. 227 del Regolamento al previgente Codice della strada e nell'art. 12 della Legge 21 del 15 gennaio 1992 in un avvicinarsi di norme non sempre di agevole riscontro.

Al fine di determinare le corrette disposizioni sembra opportuno seguire cronologicamente il susseguirsi delle stesse tenendo presente uno dei principi a base del nostro ordinamento giuridico ovvero "*Lex posterior derogat priori*".

Le prime norme in merito, si ritrovano nel Regolamento al Codice della strada del 1959 al citato art. 227, commi da 1 a 5.

In particolare, le caratteristiche del segnale sono elencate nei commi 1, 2 e 4, mentre il suo posizionamento sull'autoveicolo è regolamentato nel comma 3. Il comma 5, infine, stabilisce che il segnale "TAXI" debba essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti.

La legge quadro 21 del 15 gennaio 1992, nel riordinare il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al comma 3 dell'art. 12 ha previsto che "*Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi»*", senza però fornire ulteriori elementi circa le sue caratteristiche tecniche.

La succitata Legge 21/1992 ha, altresì, previsto, all'art. 15, comma 15, l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa.

Pertanto, è da ritenere che le norme previste dal art. 227 del Regolamento del previgente Codice della strada non siano state abrogate dalla Legge 21 ad esclusione del comma 5.

Infatti, pur se non esplicitamente indicato, la Legge 21 ha esclusivamente previsto la presenza di un contrassegno luminoso che deve, pertanto, ritenersi di tipo non approvato.

Per contro le altre disposizioni previste dal citato art. 227, si possono ritenere non abrogate dalla Legge 21 sia perché non contrarie a quanto previsto dalla stessa sia al fine di evitare una "*vacatio legis*".

In data 30 aprile 1992, con il d.lgs. n. 285, è stato emanato il Nuovo codice della strada che, sull'argomento, non ha previsto specifiche disposizioni ad esclusione del generico richiamo contenuto al comma 6 dell'art. 72 di decreti da emanare dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di stabilire i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli.

Pertanto, al fine di evitare sia vuoti normativi sia che ogni veicolo adibito a servizio di piazza utilizzi segnali luminosi diversi, si ritiene che le caratteristiche tecniche stabilite nel previgente codice della strada siano tuttora applicabili in virtù delle disposizioni transitorie di cui al comma 3 dell'art. 406 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ovvero "*le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme*".

Tali caratteristiche devono, però, essere riviste anche in funzione dell'evoluzione della tecnica costruttiva delle sorgenti luminose e in particolare il comma 3 del citato art. 227, nella parte in cui prevede che l'illuminazione del segnale luminoso deve essere realizzata con non più di due lampade ad incandescenza di potenza non superiore a 5 W.

Si ritiene che la potenza delle lampade debba essere limitata a quella necessaria ad ottenere una luminosità non superiore a 150 candele per metro quadro, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Codice



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

della strada (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) e dal Regolamento di esecuzione, al fine di non ingenerare possibili interferenze luminose. Inoltre la sorgente luminosa può essere realizzata anche da pannelli luminosi.

Da quanto sopra evidenziato le caratteristiche dei segnali luminosi TAXI devono:

- a) essere di forma scatolare portante sulla faccia anteriore e su quella posteriore la scritta TAXI;
- b) la parola TAXI deve potersi inscrivere in un rettangolo avente le dimensioni: in altezza da 10 a 12 cm e in larghezza da 25 a 30 cm;
- c) le lettere debbono avere l'altezza da 5 a 6 cm;
- d) l'applicazione del segnale sul tetto dell'autovettura deve essere inamovibile e tale che il suo centro venga a trovarsi sul piano di simmetria longitudinale in corrispondenza della cabina di guida senza sporgere oltre i venticinque centimetri dal punto più alto del tetto;
- e) le facce anteriore e posteriore del segnale debbono trovarsi su piani normali all'asse longitudinale dell'autovettura;
- f) le lettere costituenti la scritta debbono essere illuminate in modo che la luminosità del segnale non sia superiore a 150 candele a metro quadro;
- g) la scritta sulla faccia anteriore deve essere con lettere bianche su fondo nero e quella sulla faccia posteriore con lettere rosse su fondo nero, non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra un qualsiasi punto del segnale e l'occhio dell'osservatore situato negli spazi, avanti e dietro, delimitati da due diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale costituito da due piani passanti per i bordi orizzontali dell'apparecchio e l'altro a spigolo verticale costituito da due piani passanti per i bordi verticali del medesimo e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella fig. 182 del Regolamento al previgente Codice della strada, che per comodità di consultazione si allega.

Per quanto sopra evidenziato, la regolarità delle caratteristiche tecniche del segnale è demandata all'utilizzatore, mentre in sede di visita e prova, ex art. 75, commi 2 e 4, del Codice della strada, e in sede di revisione periodica ex art. 80 CdS, il tecnico incaricato dovrà limitarsi alla verifica della corretta installazione e dell'efficienza dello stesso.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzio

PS
CM





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3



Figg. 182 - Angoli di visibilità geometrica per il segnale «Taxi».
La fig. 182-a indica i diedri a spigoli orizzontali.
La fig. 182-b indica i diedri a spigoli verticali.